

N. 323037 di rep. N. 57019 di racc.

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a:
Cosenza
il 29/05/2017
n. 5466
Serie 1T

L'anno duemiladiciassette il ventisei maggio.

In Rende, nel mio studio, alla Via Cavour n.33.

Avanti a me dottor GISONNA LEUCIO, Notaio in Rende,
iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari,
è personalmente comparso

TORTORELLA UMILE FRANCESCO, nato a Cosenza il 15
marzo 1986, residente in Bisignano al Viale della
Repubblica n.153, codice fiscale TRT MFR 86C15
D086C, il quale interviene al presente atto in nome
e per conto quale Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione della società a responsabilità limitata
con socio unico:

BISIGNANO SERVIZI S.R.L., con sede in Bisignano
Piazza Collina Castello n.1, con iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Cosenza, codice fiscale e Par-
tita IVA N.02924790781, iscritta al REA al n. CS
198840, con capitale sociale di euro 10.000,00, in-
teramente versato, di nazionalità italiana, giusta i
poteri che gli derivano dall'atto costitutivo, dallo
statuto sociale.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio

sono certo, mi dichiara che per oggi presso il mio studio alle ore 9,30 è stata convocata l'assemblea della detta società per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) modifica degli articoli 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto sociale;
- 2) varie ed eventuali;

e mi invita a dare atto delle risultanze dell'assemblea.

A ciò aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea il signor TORTORELLA UMILE FRANCESCO che dichiara l'assemblea validamente costituita perchè:

- è stata regolarmente convocata;
- sono presenti:
 - l'intero capitale sociale nella persona dell'unico socio "Comune di Bisignano" rappresentato dal sindaco pro tempore come da delibera del consiglio comunale del 27.04.2017 n.22;
 - il Presidente nella sua persona
 - i consiglieri signori VOCATURO FRANCO, AMODIO CLAUDIO.

Il Presidente, dato atto di avere verificato la regolarità della costituzione dell'assemblea e di avere accertato l'identità e la legittimazione dei pre-



senti, dichiara che l'assemblea è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Indi passando a relazionare sul primo argomento posto all'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a modificare gli articoli 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto come segue:

Articolo 3)

DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4)

SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

Possono essere soci della società solo enti pubblici.

La società non può assumere interessenze o partecipazioni in altre società di persone o di capitali di diritto privato.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5)

OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto delle norme di cui

all'art.113 comma 5 lett. c del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e della legge 27.12.2006 n.296, commi 725 e seguenti, ha per oggetto:

- il servizio di gestione di case di riposo, case famiglia, di istituti per la riabilitazione e di refettori e mense relative, comprese quelle scolastiche.

- l'assistenza, anche domiciliare, ai portatori di handicap, agli anziani ed alle persone portatrici di disagi fisici o mentali;

- il trasporto di malati, anziani e studenti.

La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della

obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Articolo 19)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove costituito e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.


La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20)


ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove costituito, il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trat-



tare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.



Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione

di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 21)

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indiriz-

zi e delle decisioni assunte dai soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo Amministrativo.

L'organo amministrativo può nominare, su autorizzazione dell'assemblea dei soci, nelle forme di cui all'art. 8, lettera g), direttori generali, direttori tecnici, institori e procuratori attribuendo ad essi funzioni e responsabilità e la indennità per la carica.

Articolo 22)

RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove costituito.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Articolo 23)

COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo può essere attribuito dall'assemblea un compenso nella forma e nei limiti

stabiliti con decreto del Mini-sterio dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Fino all'emanazione del decreto in questione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

E' fatto in ogni caso divieto di corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 24)

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

In deroga alle norme del codice civile, è in ogni caso obbligatoria la nomina dell'organo di controllo monocratico o collegiale ovvero di un revisore.

All'organo di controllo si applicano le norme in materia di prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.


Articolo 25)



CONTROLLO DEI SOCI

I soci, destinatari dell'attività principale, hanno il diritto di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto (c.d. "in house providing").

A tal fine l'organo amministrativo deve inviare agli enti soci, nella persona del Sindaco:



a) entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la formulazione di eventuali indirizzi e pareri, il piano annuale delle attività che la società intende svolgere corredato dalle previsioni economiche-finanziarie nonché il fabbisogno assunzionale della società in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie, predisposto nel rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la società intende adottare.

b) entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del piano annuale delle attività corredato dagli elementi economici e finanziari;

c) entro il termine previsto per la redazione del

progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività, con la verifica degli investimenti effettuati.

Tali documenti debbono essere sottoposti agli Organi preposti al controllo analogo dei singoli Enti soci, i quali avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione della società.

Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, tali documenti si riterranno approvati; in caso contrario il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.


I soci hanno inoltre il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di modificare gli articoli 3, 4, 5, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 dello statuto sociale così come



proposto dal Presidente.

Il Presidente invita l'assemblea ad approvare il testo aggiornato dello statuto sociale che tiene conto dei deliberati come sopra assunti nella forma che al presente atto si allega sotto la lettera **A**".

L'assemblea dopo breve discussione delibera di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale che tiene conto dei deliberati come sopra assunti nella forma che al presente atto si allega sotto la lettera **A**".

Null'altro essendovi da deliberare il presidente scioglie l'assemblea alle ore 10,15.

Il componente, preso atto dell'informativa che io Notaio gli ho dato, ai sensi dei decreti legislativi n.196 del 30.6.2003 e n.231 del 21.11.2007:

- presta il proprio consenso al trattamento ed alla conservazione dei dati sensibili e dinamici, con mezzi anche non informatici, presso lo studio o strutture delegate ed alla loro comunicazione, per gli adempimenti di legge e per la normativa antiriciclaggio;


- autorizza me Notaio a rilasciarne copia a richiesta di chiunque.

Di quest'atto, scritto, in parte a mano da me Notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia, ho

dato lettura, in uno all'allegato, in assemblea, al
comparsa che l'approva ed in conferma con me Nota-
io sottoscrive alle ore dieci e minuti trentacin-
que.

Consta di numero quattro fogli per pagine quindici
firme escluse.

F.ti: Umile Francesco Tortorella - Leucio Gissona
notaio col sigillo.



STATUTO

della

"BISIGNANO SERVIZI S.r.l."

ALLEGATO A
AL N. 323037
DI REP.

Articolo 1)


DENOMINAZIONE

E' costituita una Società a responsabilità limitata uni personale denominata:

"BISIGNANO SERVIZI S.R.L.".

Articolo 2)

SEDE LEGALE



Società ha sede nel Comune di Bisignano (CS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Articolo 3)

DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con decisione dei soci.

Articolo 4)

SOCI E DOMICILIO DEI SOCI

Possono essere soci della società solo enti pubblici.

La società non può assumere interessenze o partecipazioni in altre società di persone o di capitali di

diritto privato.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 5)

OGGETTO SOCIALE

La società, nel rispetto delle norme di cui all'art.113 comma 5 lett. c del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e della legge 27.12.2006 n.296, commi 725 e seguenti, ha per oggetto:

- il servizio di gestione di case di riposo, case famiglia, di istituti per la riabilitazione e di refettori e mense relative, comprese quelle scolastiche.

- l'assistenza, anche domiciliare, ai portatori di handicap, agli anziani ed alle persone portatrici di disagi fisici o mentali;

- il trasporto di malati, anziani e studenti.

La società dovrà svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci per oltre l'80% del fatturato di competenza, così come riferito e/o maturato per ciascun anno fiscale di riferimento. E' ammessa la produzione ulteriore nel rispetto del suddetto limite anche nei confronti di soggetti diversi solo a

condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa contenuta nelle leggi speciali, in particolare in tema di attività finanziaria, ovvero riservata ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. Fra le suddette operazioni a carattere accessorio e strumentale, che non possono comunque essere svolte nei confronti del pubblico dei consumatori e degli utenti, si intendono comprese, a titolo esemplificativo:

- la acquisizione, detenzione e gestione - non finalizzate alla alienazione ne' esercitate nei confronti di terzi con carattere di professionalità - di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese;
- la assunzione di mutui e finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte di banche o istituzioni creditizie.

Sono invece escluse dall'oggetto, e non possono essere esercitate, neppure in via non prevalente, le

attività riservate a sensi di legge agli intermediari finanziari ed in particolare l'erogazione del credito al consumo, la locazione finanziaria e le attività di factoring.

In ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti. A tal fine la coerenza degli interessi della società con quella dei soci pubblici partecipanti è definita nell'ambito dell'organismo che effettua il controllo analogo.

Le attività svolte dalla società nell'interesse esclusivo degli enti soci rientrano nel novero di quelle previste all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 175/2016 lettere a), b), d) ed e).

La società procede annualmente alla verifica dei crediti e dei debiti reciproci con gli enti soci, verso i quali si applica il dispositivo di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j) del D.lgs. n. 118/2011 e alla produzione della relativa informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione.

Articolo 6)

CAPITALE


Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (euro diecimila), ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Articolo 7)

TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, a tutti i soci risultanti dal libro dei soci, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio, di ciascuno di essi, indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere l'identità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento di esso.

 I soci, destinatari delle comunicazioni di cui sopra, devono esercitare il diritto di prelazione, per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 10 giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Ove il diritto di prelazione è esercitato da più soci, le quote in vendita saranno ripartite tra di essi in proporzione all'entità della loro partecipazione.

Articolo 8)

COMPETENZA DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile;
- b) la nomina dell'organo di controllo;
- c) la determinazione del compenso dei sindaci, se nominati;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
- g) previo parere vincolante della Giunta Comunale di Bisignano, l'autorizzazione dell'organo amministrativo alla istituzione ed alla nomina di eventuali direttori generali, direttori tecnici, institori e procuratori;
- h) previo parere vincolante della Giunta Comunale di Bisignano, l'assunzione di prestiti, da parte della



società, il cui importo sia superiore al 10% del budget di previsione di spesa autorizzato e l'approvazione dei progetti di investimento della società;

i) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, sottoposte alla loro approvazione dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale;

l) la nomina dell'Organo amministrativo su designazione del consiglio comunale degli enti soci;

m) l'autorizzazione all'attribuzione di deleghe al presidente, da parte del consiglio di amministrazione ove costituito.

Articolo 9

UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.2470 c.c. -

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi prece-

denti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 10)

FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) con il metodo assembleare;
- b) mediante consultazione scritta;
- c) sulla base del consenso espresso per scritto.

Con riferimento alle materie indicate ai punti d), e), f), g) del precedente articolo, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 11)

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci nei casi previsti dall'art.2473 C.C.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro dieci giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Articolo 12)

ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure dall'Amministratore più anziano in caso di poteri congiunti o disgiunti, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, ed ai

sindaci ed al revisore, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

Articolo 13)

DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 14)

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Amministratore più anziano nel caso di pluralità di Amministratori a firma congiunta o disgiunta.

Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 15)

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Per i quorum costitutivi e deliberativi delle decisioni dei soci si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice civile. Sono fatte salve eventuali

diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 16)

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e se nominati dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 17)

CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO ESPRESSO PER I-

SCRITTO

Per "consultazione scritta" si intende il procedimento avviato da uno o più soci oppure uno o più amministratori con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale e inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta a tutti gli al-

tri soci e ad amministratori, sindaci o revisore, se nominati, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato. La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'inizio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione è quella in cui è pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "consenso espresso per iscritto" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con

firma digitale. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

L'organo amministrativo, verificato che si è formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed ai sindaci o revisore, se nominati, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei soci. Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta e il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.

Articolo 18)

ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata di norma da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione costituito da 3 membri ove normativamente consentito e deliberato dall'Assemblea della società, per ragioni di adeguatezza organizzativa. Restano fermi ed invariati gli organi amministrativi nominati prima della adozione dei provvedimenti previsti dal D. Lgs. 175/2016 fino all'approvazione dell'ultimo bi-

lancio di esercizio.

Nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione la nomina degli amministratori assicura l'equilibrio tra i generi rispetto alla normativa vigente in materia, garantendo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Non possono essere nominati amministratori della società, dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

All'organo amministrativo si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 nonché le norme in materia di prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

L'Amministratore Unico o gli amministratori, ove nominati, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e

scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora costituito, competono le attribuzioni previste dall'art. 2381 del codice civile.

E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è tenuto a nominare i soggetti obbligati ai sensi di legge agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Articolo 19)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove costituito e qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella

votazione prevale il voto del Presidente.


Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20)

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ove costituito, il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.



Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea. Le adu-

nanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di

Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 21)

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi e delle decisioni assunte dai soci.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo Amministrativo.

L'organo amministrativo può nominare, su autorizzazione dell'assemblea dei soci, nelle forme di cui all'art. 8, lettera g), direttori generali, direttori tecnici, institori e procuratori attribuendo ad essi funzioni e responsabilità e la indennità per la carica.

Articolo 22)

RAPPRESENTANZA

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove costituito.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.


Articolo 23)

COMPENSO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo può essere attribuito dall'assemblea un compenso nella forma e nei limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Fino all'emanazione del decreto in questione restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

E' fatto in ogni caso divieto di corrispondere ai



componenti dell'organo amministrativo gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ovvero di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Articolo 24)

ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

In deroga alle norme del codice civile, è in ogni caso obbligatoria la nomina dell'organo di controllo monocratico o collegiale ovvero di un revisore.

All'organo di controllo si applicano le norme in materia di prorogatio di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 25)

CONTROLLO DEI SOCI

I soci, destinatari dell'attività principale, hanno il diritto di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello che i soci potrebbero esercitare direttamente sui servizi loro forniti qualora gli stessi non fossero stati oggetto dell'affidamento diretto (c.d. "in house providing").

A tal fine l'organo amministrativo deve inviare agli enti soci, nella persona del Sindaco:

a) entro il 31 dicembre di ciascun anno, per la formulazione di eventuali indirizzi e pareri, il piano

annuale delle attività che la società intende svolgere corredato dalle previsioni economiche-finanziarie nonché il fabbisogno assunzionale della società in relazione alle attività programmate e alle finalità statutarie, predisposto nel rispetto dei vincoli pubblicistici in materia di riduzione dei costi del personale, attraverso le misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale che la società intende adottare.

b) entro il 31 luglio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione del piano annuale delle attività corredato dagli elementi economici e finanziari;

c) entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività, con la verifica degli investimenti effettuati.

Tali documenti debbono essere sottoposti agli Organi preposti al controllo analogo dei singoli Enti soci, i quali avranno 15 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del consiglio di amministrazione della società.



Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, tali documenti si riterranno approvati; in caso contrario il Presidente del consiglio di amministrazione dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

I soci hanno inoltre il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Articolo 26)

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio nonché a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente alla relazione sulla gestione.

Articolo 27)

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e com-

pensi.

La liquidazione può essere revocata.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.

F.ti: Umile Francesco Tortorella - Leucio Gissona
notaio col sigillo.

La presente copia è conforme
al suo originale rilasciato per
uso Finisco

Rende, li 20 GIU 2017

